

**TRIBUNALE DI AVELLINO**Prot. n. 572Avellino, 21 marzo 2014

**AI MAGISTRATI E
A TUTTO IL PERSONALE DI CANCELLERIA
DEI SETTORI:
CIVILE
LAVORO
ESECUZIONI
FALLIMENTARE**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE
AVELLINO E SANT'ANGELO DEI LOMBARDI**

e p.c.

**AL MAGISTRATO RID
CORTE DI APPELLO
NAPOLI**

**AL DIRIGENTE CISIA
NAPOLI**

OGGETTO: Processo Civile Telematico. Avvio sperimentazione deposito atti telematici.

L'articolo 16-bis del Decreto legge 18/10/2012 n. 179, così come convertito in legge, ha sancito l'obbligatorietà nei procedimenti civili, di lavoro e previdenza, nei procedimenti esecutivi, e nelle procedure concorsuali del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti a decorrere dal prossimo 30 giugno.

Sempre da tale data il IV comma della citata norma ha reso integralmente telematico il procedimento monitorio.

Al fine di non farci trovare impreparati, insieme al Presidente Ordine degli Avvocati, è stato stabilito che dal 24 marzo p.v., in via sperimentale, gli avvocati, i consulenti, i curatori potranno inviare gli atti in modalità telematica tramite i sistemi SICID e SIECIC.

Tale invio non avrà nessun valore legale, non essendo sostitutivo del deposito nella consueta forma cartacea del medesimo atto.

Ma, anzi, l'avvocato che deposita l'atto cartaceo, indicherà sullo stesso, in maniera molto evidente, che il medesimo atto è stato inviato anche telematicamente.

Il personale di cancelleria che procederà allo scarico informatico dell'atto depositato e inviato telematicamente, effettuerà lo scarico a SICID e/o SIECIC in modalità telematica esclusivamente alla presenza dell'avvocato che contestualmente depositerà l'atto in formato cartaceo, in modo da verificare il funzionamento dei

**TRIBUNALE DI AVELLINO**

Prot. n. _____

Avellino, 21 marzo 2014

sistemi e contemporaneamente dare conferma all'avvocato che l'atto è pervenuto in maniera regolare.

Prima di effettuare lo scarico si avrà cura di verificare la conformità dell'atto cartaceo a quello inviato telematicamente, in mancanza si attiverà la procedura del rigetto dell'atto telematico.

La finalità è evidentemente quella non solo di capire il funzionamento dei sistemi, ma anche quella di rilevare eventuali criticità e verificare se esiste la necessità di una diversa organizzazione del lavoro nelle cancellerie.

Con l'occasione si segnala, ancora una volta, ove ce ne fosse bisogno, la necessità che gli avvocati vengano costituiti nelle procedure con il codice fiscale corretto, perché in mancanza non solo l'avvocato non riceverà le comunicazioni telematiche, ma non potrà nemmeno inviare gli atti.

Schema riassuntivo:

- 1) Invio telematico da parte dell'avvocato;
- 2) Deposito cartaceo del medesimo atto;
- 3) Verifica conformità;
- 4) Scarico telematico.

Si confida nell'esatto adempimento di tutte le procedure sopra descritte.

Il Magistrato di riferimento

per l'Informatica civile

dott. Gerardina Guglielmo

Il Presidente FF. del Tribunale

Michele Rescigno

